

CORTE di CASSAZIONE I sez. Penale, 28 giugno 1985, n. 1981

« il diritto internazionale riconosce come Stati soltanto quegli enti che, in piena indipendenza, esercitano il proprio potere di governo effettivo nei confronti di una comunità stanziata su di un territorio, onde è da ritenersi principio acquisito che la sintesi statale debba essere espressa dalla triade popolo-governo-territorio e che richieda, quindi, necessariamente che la componente della popolazione e l'apparato di governo da essa espresso ricadano su un luogo di esercizio di tale governo e dell'attività dei soggetti. Da ciò, resta escluso che l'OLP possa costituire un'organizzazione sovrana, che equivalga al tipo statale, perché (...) nella stessa difetta il requisito della sovranità territoriale, non surrogato da forme di controllo sui campi profughi, che si esercitano, pur sempre, con il consenso e sotto la sovranità dello Stato che li ospita. D'altronde, come è pressoché unanimemente riconosciuto dalla dottrina e come testimoniato dalla prassi degli Stati, i movimenti di liberazione nazionali - tra i quali è ricompresa l'OLP - godono di una limitata soggettività internazionale. Agli stessi è riconosciuto un *locus standi* all'interno della comunità internazionale, al fine limitato di discutere, su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, i modi ed i tempi dell'autodeterminazione dei popoli da loro politicamente controllati, in applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, ritenuto norma consuetudinaria a carattere cogente ».